

OGGETTO: FORNITURA N. 15 TABLET COMPRENSIVI DI TASTIERA CIG: 787319915A. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Avuto riguardo alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto, premesso che:

- con determina a contrarre n. 38/2019 del 12 aprile 2019 è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di che trattasi, previo esperimento di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) ad almeno tre operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) del citato d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in esecuzione della sopra citata determina n. 39/2019 in data 15 aprile 2019 sono stati invitati n. 4 operatori economici, fissando il termine di scadenza della presentazione delle offerte per le ore 12:00 del 3 maggio 2019;
- in data 3 maggio 2019, a partire dalle ore 14.42, veniva aperta la documentazione di gara relativa alla richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito MEPA;
- risultava pervenuta un'unica offerta dal seguente operatore economico: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., con sede in Sandrigo (Vi), Via Luigi Galvani n. 40 P.IVA 02778750246;
- nella busta relativa alla documentazione amministrativa erano presenti: l'autodichiarazione, e il documento relativo al codice PASSOE generato dal sistema AVCPass e il DGUE;
- in esito all'esame della documentazione amministrativa, la documentazione risultava conforme a quanto richiesto;
- il sottoscritto Responsabile del Procedimento rilevava che, sulla base di quanto dichiarato dal concorrente, all'interno del DGUE (pag. 9 sezione D. Altri motivi di esclusione e eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore la dichiarazione) veniva crocettato SI alla seguente affermazione: *"L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?*
- 1. *è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);* ed il concorrente indicava inoltre l'organismo di emanazione, quale l'ANAC;
- si ammetteva pertanto il concorrente con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti;
- si procedeva, chiusa la fase dell'apertura della documentazione amministrativa, all'apertura dell'offerta economica;
- all'esito dell'apertura delle offerte sul portale del MEPA, si rinviava la fase dell'aggiudicazione in esito alla verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si provvedeva pertanto alla verifica dei requisiti mediante l'utilizzo del sistema AVCPass messo a disposizione da ANAC;

- in esito a tale verifica viene riscontrata la presenza di n. 21 annotazioni iscritte nel Casellario informatico delle imprese Anac (Area B), a partire dal 22 ottobre 2014 fino al 6 maggio 2019, riportanti a carico dell'operatore economico:

- le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto e di revoca dell'aggiudicazione;
- le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, tra cui rientrano le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno causato l'applicazione di penali;
- relativamente a quelli inserite da ANAC negli ultimi dodici mesi, ben sette evidenziavano da parte dell'operatore economico citato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti appalti, tali da produrre l'applicazione di penali o la risoluzione contrattuale;
- dalle informazioni così assunte si ritiene che le inadempienze siano particolarmente gravi e dimostrative, per la loro ripetitività, di una persistente carenza professionale;
- pertanto, si ritiene che l'operatore economico non possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare quelli di cui all'art. 80 comma 5 lett. c e c-ter) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ne consegue altresì che l'operatore economico sopra indicato ha reso dichiarazione mendace ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. 50/2016;

visti

- l'art. 80 del D.lg. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 76, comma 5, lettera b) del d. lgs. 50/2016;
- l'art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 204 del d. lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso e considerato, si dispone la definitiva esclusione del seguente operatore economico:

SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., con sede in Sandrigo (Vi), Via Luigi Galvani n. 40 P.IVA 02778750246

dalla procedura di gara in oggetto specificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 lettera b) del d. lgs. 50/2016 per i motivi sopra esplicitati.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Torino, 6 maggio 2019

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Accardo
(*Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.*)